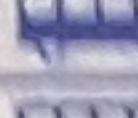
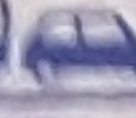


13.

9.	10.	11.	12.
AM 			
A1 			
A2 			
A 			
B1 			
B 	08/05/98	30/09/26	
C1 			
C 			
D1 			
D 			
BE  			
C1E  			
CE 			
D1E  			
DE  			

12. 71 U19496084J

AF 9156455

1. Cognome 2. Nome 3. Data e luogo di nascita 4a. Data del rilascio
4b. Data di scadenza 4c. Rilasciata da 5. Numero della patente
10. Valida dal 11. Valida fino al 12. Codici

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA D.O.M. - ROMA

mod. MC 72/97

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome

VENERANDO

4 Nome

ANDREA

5 Data di nascita

30/09/1977

6 Numero identificazione personale

7 Numero identificazione dell'istituzione

VNRNDR77P30L736P SSN-MIN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione della tessera

9 Scadenza

80380000500308819273**20/05/2026**



PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA



1. VENERANDO
2. ANDREA
3. 30/09/77 VENEZIA (VE)
- 4a. 05/05/2016 4c. MIT-UCO
- 4b. 30/09/2026
5. U1R399413X
- 7.

Andrea Venerando

9. B

AC 2018

CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI



REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



Codice Fiscale **VNRNDR77P30L736P** Sesso **M**

Cognome **VENERANDO**
Nome **ANDREA**

Data di scadenza
20/05/2026

Luogo di nascita **VENEZIA**
Provincia **VE**
Data di nascita **30/09/1977**



Dati sanitari regionali



REGIONE DEL VENETO



I MICI DEL FORTE
Associazione per la Tutela dei Diritti
degli Animali Abbandonati e Randagi

Atto Esente da imposta da bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/17

Associazione I Mici del Forte
Organizzazione di Volontariato
Via Forte Marghera n.30 - c/o ex-Forte Marghera
30170 Mestre (VE)
C.F. 90170570270

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE I MICI DEL FORTE ODV
PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL CODICE DEL TERZO SETTORE
SECONDO DECRETO LEGISLATIVO 117/2017

Nella data 28 Febbraio anno 2022

alle ore 19.00 si è riunita l'Assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

adeguamento dello statuto al Codice del Terzo Settore Decreto Legislativo 117/2017

Sono presenti:

Andrea venerando, Presidente
Alessandra Zennaro, Vicepresidente
Francesca Cappelli, Consigliere
Sandra Ricci, Consigliere
Simone Gagliardini, Consigliere
Davide Rocca, Consigliere
Tommaso Moro, Consigliere

Il Presidente Andrea Venerando dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Alessandra Zennaro. Il Presidente constata la presenza del quorum richiesto.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente. Il Presidente illustra l'ordine del giorno ed in particolare il motivo per cui l'associazione è chiamata ad adeguare il proprio statuto di riferimento secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2017 entrato in vigore il 03 Luglio 2017.

Il Presidente informa l'assemblea che la riforma del Terzo Settore si completerà con l'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e con l'approvazione di tutte le linee guida in materia di fiscalità e contabilità degli Enti di Terzo Settore.

Il Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito al termine del quale viene richiesta l'approvazione del nuovo statuto che si allega al presente verbale nella versione integrale.

L'assemblea approva lo statuto all'unanimità.

L'assemblea conferisce altresì mandato al presidente per espletare tutti gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto e precisamente alla registrazione del verbale della presente assemblea sottoscritto da presidente e segretario insieme allo statuto da redigere in duplice copia presso gli uffici competenti dell'Agenzia delle Entrate come richiesto dalle vigenti disposizioni.

Viene dato altresì mandato ad ottemperare a tutti gli atti che saranno richiesti dai competenti uffici non appena entrerà in vigore il Registro unico Nazionale degli enti di Terzo Settore.

Non essendovi altro su cui deliberare il Presidente dichiara conclusa l'assemblea alle ore 19.50, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

I MICI DEL FORTE

Associazione per la tutela dei diritti degli animali abbandonati e randagi

Sede operativa: Forte Marghera, sito 10/Bis - Via Forte Marghera 30, 30173 Mestre - Venezia - Tel. 3474353599 - 3386796325
contatti@imicidifortemarghera.it - www.imicidifortemarghera.it

Sede legale: Via Euganea 17/c. 30173 Mestre - Venezia - C.I. 90170570270 - Iscrizione Albo Comunale nr. 3309

IL FUNZIONARIO (*)
Laurinetti Silvio
Firma, su delega, del Direttore Provinciale, Eugenio Amilcare

c/o Ufficio Territoriale di Venezia 2
Al N. 4290 serie 3A PRIVATI

Reg. il 14-12-2022

Euro

Conformi al Mod. F 24



imicidelforte



Associazione per la tutela dei diritti degli animali abbandonati e randagi

I MICI DEL FORTE

ART. 1

Denominazione, sede, ambito territoriale e durata

1. E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione per la tutela dei diritti degli animali abbandonati e randagi I MICI DEL FORTE ODV". Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale-
2. L'organizzazione ha sede a Mestre in via Forte Marghera n.30 c/o compendio ex Forte Marghera, nel comune di Venezia (VE). Il trasferimento della sede non costituisce modifica del presente statuto.
3. L'associazione opera limitatamente all'ambito territoriale della Regione Veneto.
4. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2

Statuto

1. L'organizzazione di volontariato "Associazione per la tutela dei diritti degli animali abbandonati e randagi I MICI DEL FORTE" è disciplinata dal presente statuto, **ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117**, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento d'esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi particolari.

ART. 3

Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

Modifica dello statuto

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

ART. 5





Interpretazione dello Statuto

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 6

Finalità

1. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- protezione degli animali randagi, prevenzione di atti crudeli contro gli animali e soccorso di animali colpiti da tali atti. *(Le attività di volontariato dell'associazione rientrano nell'ambito "Tutela dei beni culturali e ambientali" come previsto dalla DGR 4313 del 29 dicembre 2009).*

La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

lett. e) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

lett. i) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Per il conseguimento dei suoi fini, l'associazione

- provvede alla protezione degli animali ed alla connessa tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente
- svolge attività a tutela dei diritti degli animali attraverso la promozione
- collabora con gli enti preposti dalle norme vigenti alla protezione degli animali
- cura l'istituzione e la gestione di strutture di assistenza e ricovero di animali
- può realizzare strutture di ricovero per animali e organizzare attività volte al contenimento del randagismo e dell'aumento demografico nel rispetto delle leggi vigenti e previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

ART. 7





Ammissione

1. Sono associati all'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberato dall'organo direttivo e ratificata dalla prima assemblea utile, su domanda scritta del richiedente. **La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.** Il rifiuto di ammissione dovrà essere motivato dall'organo direttivo entro 30 giorni ed oggetto di delibera da parte della prima assemblea utile, motivando la delibera di rigetto.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

2. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

3. I soci sono "ordinari" o "benemeriti". Sono "ordinari" i soci che versano la normale quota associative determinate dall'organo direttivo. Sono definiti "benemeriti", con deliberazione dell'organo direttivo, i soci che promuovono attività per la protezione degli animali o erogano a favore dell'associazione contributi finalizzati alla realizzazione e al sostentamento di progetti di prevalente importanza.

ART. 8

Diritti e doveri degli associati

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi sociali dell'associazione e di candidarsi per le cariche sociali.

Gli associati hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllarne l'andamento della medesima, come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

Gli associati hanno diritto di votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista

Gli associati hanno diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, **esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31.**

Gli associati hanno diritto di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.





Art. 8bis

Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

Esclusione

1. L'associato all'organizzazione che contravviene in modo grave ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'esclusione è deliberata dall'organo direttivo, con provvedimento motivato e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

3. E' ammessa la possibilità di appello alla decisione dell'organo direttivo, rivolto alla prima assemblea dei soci utile, o comunque al giudice ordinario.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 10

Gli organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (nominato solo nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/17)
- Organo di Revisione legale dei conti (nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/17)

2. Le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11

L'assemblea



8



- 
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non avranno diritto di voto.

ART. 14

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. L'assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'associazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ART. 15

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. Il consiglio direttivo è composto da 7 membri, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di tre anni e sono rieleggibili per un numero massimo di tre (3) mandati. In caso di dimissioni di un consigliere, il Consiglio Direttivo coopterà un nuovo Consigliere; tale nomina dovrà essere confermata dalla prima assemblea ed il Consigliere così eletto durerà in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo.

3. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il presidente dell'organizzazione è anche presidente del consiglio direttivo.

4. L'assemblea degli associati può revocare il consiglio direttivo per gravi motivi.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,



- 
- predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
 - disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16

Il presidente

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.
3. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per un massimo di tre (3) mandati e cessa allo scadere del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente, membro del consiglio direttivo, nominato a maggioranza dal consiglio direttivo con voto palese, sostituisce il Presidente ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.



Lgs. 117/17.

organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19

Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 20

I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 21

Divieto di distribuzione degli utili

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22

Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 23

Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui **all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017** sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

21.10.2018



ART. 24

Dipendenti e collaboratori

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'organizzazione e i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da specifico regolamento adottato dall'organizzazione.
3. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi della legge e di regolamento, assicurati contro malattie, infortunio e per responsabilità civile verso terzi.

ART. 25

Responsabilità e assicurazione degli associati

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26

Responsabilità dell'associazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 27

Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 28

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 29

Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i



verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 30

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 31

Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtz medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

3 4290 14/12/2022

0,00 T6G22L004290000KB
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T6G

